DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 163/2025

dell'11 luglio 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/2098]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/181 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 per quanto riguarda l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/187 della Commissione, del 31 gennaio 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali ([2])

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 444 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32025 R 0187**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/187 della Commissione, del 31 gennaio 2025 (GU L, 2025/187, 3.2.2025)".

2. al punto 615 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32025 R 0181**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/181 della Commissione, del 31 gennaio 2025 (GU L, 2025/181, 3.2.2025)".

([1]) GU L, 2025/181, 3.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/181/oj.
([2]) GU L, 2025/187, 3.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/187/oj.